

**STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
MARTINELLI - ROGOLINO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

Avvocati

Guido Martinelli -

Professore aggregato di "Organizzazione degli organismi sportivi"

Università di Ferrara

martinelli@martinellirogolino.it

Marilisa Rogolino

Dott. Ernesto Russo

Dott. Francesco Spadaro

Dott. Domenico Cappelleri

Dott.ssa Carmen Musuraca

Bologna, lì 23/05/2007

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 13/A

OGGETTO: Circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito ai soggetti destinatari del 5 per mille

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 23/05/2007 una circolare (30/E) a definitivo chiarimento dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell'Irpef, reintrodotta con la Finanziaria 2007.

La circolare è inviata alle Direzioni Regionali dell'Agenzia, che dovranno, entro il prossimo 16 luglio, ultimare le operazioni di controllo per verificare che gli enti che hanno fatto domanda per partecipare alla ripartizione del 5 per mille siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il documento in commento, nel chiarire a quali enti possa essere riconosciuto tale privilegio, specifica che la sola iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni non costituisce titolo idoneo all'ottenimento del riparto. L'Agenzia afferma, infatti, che la norma istitutiva del 5 per mille, nel fare riferimento ad "associazioni e fondazioni riconosciute", per "riconoscimento" intende l'attribuzione della personalità giuridica, ottenuta, alla fine dell'iter previsto per legge (D.P.R. n. 361/2000), con l'iscrizione nell'apposito registro regionale.

In conclusione si ribadisce che, per quanto di nostro interesse, potranno rientrare fra i soggetti beneficiari del 5 per mille esclusivamente: **le ONLUS e le associazioni di promozione sociale** (comprese tutte le **associazioni affiliate agli Enti di Promozione Sportiva**), nonché le **associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica**.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli